

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Provincia di Trento

Rep. n. _____

Prot. n. _____ dd. _____

CONTRATTO DI SUBCOMODATO GRATUITO

Tra i Sigg.:

1. **ZANON Giovanni**, nato a Tesero (TN) il 05.08.1954, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente p.t. della Comunità territoriale della Val di Fiemme, con Sede in Cavalese (TN), Via Alberti, n. 4 (C.F. 91016130220 e P.IVA 02173940228), di seguito denominato anche "Comunità" o "subcomodatario";-----
2. **GIANMOENA dr. PARIDE**, nato a Cavalese (TN) il 04.09.1969, residente in Varena, Via Alpini n. 19/A, Sindaco pro tempore del Comune di Varena, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Varena, cod. fisc. e P.IVA 0 014 916 022 8, nel presente atto di seguito denominato anche "Comune" o "subcomodante";-----

PREMESSE:

- per l'anno scolastico 2015/2016 è stata prevista l'articolazione dell'attività scolastica su cinque giorni la settimana, con due rientri pomeridiani;-----
- il Comune di Varena, al fine di garantire il servizio di mensa scolastica in loco, ha inteso stabilire un accordo con la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Varena, per l'utilizzo dei locali di proprietà della stessa e ritenuti idonei, identificati da parte della p.ed. 25/1 pp.mm. 1-2 in C.C. Varena;-----
- con deliberazione della Giunta comunale n. 57 dd. 01.09.2015, il Comune di Varena stabiliva di stipulare contratto di comodato, per anni cinque, dei menzionati locali, al fine di adibirli a mensa scolastica; in data _____ veniva stipulato il contratto di comodato rep. n. _____, registrato a Cavalese in

data _____ al n. _____;-----

- con la medesima deliberazione giuntale n. 57/2015, si provvedeva contestualmente ad approvare contratto di subcomodato dei menzionati locali a favore della Comunità Territoriale della Val di Fiemme;-----

Premesso quanto sopra, viene redatta la seguente scrittura privata:-----

1. Il Comune di Varena, in seguito denominato "Comune" o "subcomodante", a mezzo del proprio legale rappresentante, concede in subcomodato alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, qui rappresentata dal Presidente pro tempore, nel seguito denominato di seguito denominato anche "Comunità" o "subcomodatario", che accetta, i locali di proprietà della menzionata Parrocchia identificati da parte della p.ed. 25/1 pp.mm. 1-2 in C.C. Varena e così costituiti:-----

Piano terra: sala polivalente – mq. 134, cucinino – mq. 20, ripostiglio – mq. 14, anti e w.c. - mq. 3,5, come da planimetria che, ancorché non materialmente allegata, viene depositata agli atti e sottoscritta dalle parti in segno di integrale accettazione.-----

I locali verranno messi a disposizione unitamente agli arredi e alle stoviglie.-----

2. Le parti concordano le seguenti condizioni:-----

a) il subcomodato avrà durata di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, limitata a due giorni alla settimana per il solo periodo coincidente con l'anno scolastico, per gli orari necessari all'erogazione del servizio di mensa scolastica e relative operazioni preliminari e conseguenti (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 14.00);-----

b) il subcomodato avrà pertanto inizio con l'anno scolastico 2015/2016 e termine alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021; -----

- c) a fronte della concessione in subcomodato, si prevede un mero rimborso delle spese ordinarie (energia elettrica, acqua, riscaldamento, ecc.) quantificato in via forfettaria in € 2.400,00.= annuali; detto rimborso spese sarà corrisposto direttamente dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Varena, previa richiesta scritta della Parrocchia stessa;--
 - d) i locali assegnati in subcomodato saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la mensa scolastica, fatta salva eventuale diversa destinazione temporanea debitamente autorizzata dalla Parrocchia;-----
 - e) il servizio mensa sarà gestito dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, mentre la sorveglianza degli alunni durante il servizio sarà di competenza dell'Istituto scolastico;-----
3. il subcomodatario dovrà utilizzare quanto in propria disponibilità avendo cura di non modificarne gli scopi di utilizzo; -----
4. il subcomodatario dovrà costantemente aver cura di non arrecare pregiudizio ai locali in godimento. E' perciò responsabile di tutti i danni che potessero essere cagionati a cose, persone, Enti o privati cittadini, in dipendenza dell'esercizio del subcomodato; -----
5. il subcomodatario garantirà, per tutta la durata del contratto, limitatamente alle giornate di utilizzo, la custodia e la vigilanza su tutti i beni concessi in subcomodato compresi i relativi beni mobili di proprietà parrocchiale esistenti al momento dell'inizio della conduzione. E' tenuto inoltre a segnalare al Comune tutte le circostanze che dovessero prospettarsi dannose per la conservazione e l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare suddetto;--

6. la Parrocchia in qualità di proprietario potrà in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare l'immobile concesso in comodato, onde verificarne lo stato di conservazione, nonché l'uso che ne viene fatto. Il subcomodatario dovrà restituire lo stesso, nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso;-----
7. il subcomodatario è tenuto a provvedere alla conservazione del bene concesso in subcomodato con la diligenza del buon padre di famiglia; dovrà rispondere dei danni allo stesso direttamente imputabili, qualora ne risultassero al momento della riconsegna al Comune; -----
8. il subcomodatario non potrà sublocare l'immobile in godimento, totalmente o parzialmente, né cedere il presente contratto;-----
9. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano e qui si richiamano le norme di cui agli artt. 1803 e ss. del codice civile;-----
10. al presente contratto si applica, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 71 dd. 23.12.2014, cui il contraente è tenuto a conformarsi. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, costituisce condizione risolutiva del rapporto contrattuale. In tal caso, il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.-----

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).